

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Il presente **Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva** è redatto dall'Associazione sportiva senza scopo di lucro "**Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti ASD**", con sede a Firenze in Viale G. Amendola n. 36, di seguito indicata come "**Associazione**", **come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 D.Lgs. 39/2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dalla Federazione Sportiva di appartenenza ACI Sport di ACI.** Esso ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI e le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI nonché le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*.

Profilo dell'Associazione

Statuto dell'Associazione

Art. 2 – Scopo

2. L'Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI e/o della Federazione Automobilistica Nazionale Aci Sport, emanazione della FIA Federazione Internazionale dell'Automobile, se da questo delegata, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica connessa alla disciplina dell'Automobilismo. Essa si prefigge di propagandare lo sport automobilistico, di tutelare gli interessi degli automobilistici sportivi e dei piloti ad essa associati, di promuovere, organizzare e di partecipare a competizioni e manifestazioni sportive automobilistiche di qualsiasi genere e di far avvicinare allo sport automobilistico ed alla sua storia, un sempre maggior numero di appassionati.

Art. 4 – Ammissione dei Soci

2. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, di Aci Sport o di qualunque delle F.S.N. o degli E.P.S. a cui essa è affiliata e dei loro organi.

4. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenne, la stessa deve essere controfirmata dall'esercente/dagli esercenti la potestà genitoriale/tutela legale. I genitori/tutori legali che sottoscrivono la domanda rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'Associazione **HA** per oggetto:

- l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive, con specifico riferimento all'attività sportiva AUTOMOBILISMO e alle varie discipline ad essa collegate (es. velocità, rally e regolarità, karting);
- il supporto per l'ottenimento da parte dei nostri Soci piloti/atleti delle licenze sportive Aci Sport relative alla disciplina prescelta.



L'Associazione **NON HA**:

- la gestione di impianti sportivi e di strutture di rilevante interesse collettivo e sociale, date in concessione da Enti pubblici e/o privati, di conseguenza la gestione di spogliatoi e/o docce per gli atleti;
- figure come dirigenti sportivi, direttori tecnici, istruttori e allenatori, preparatori atletici e medici, direttori di gara o arbitri;
- l'organizzazione di trasferte con pernotto o campi estivi per gli atleti.

Organi e caratteristiche dell'Associazione

Statuto dell'Associazione

Art. 11 – Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- b) Il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Funzionamento dell'Assemblea

L'assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo, in sessione ordinaria (almeno una volta l'anno entro i primi quattro mesi dell'anno) e/o straordinaria (ogni qual volta lo ritenga opportuno). Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le assemblee sono presiedute, di norma, dal Presidente.

Art. 17 – Elezioni delle cariche sociali

Le cariche sociali hanno durata di cinque anni, sono onorifiche e a titolo gratuito.

Art. 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da un minimo di cinque a un massimo di nove componenti, comunque sempre in numero dispari, ed elegge fra i suoi componenti:

- Il Presidente: legale rappresentante dell'Associazione, presiede l'Assemblea dei Soci e presiede e convoca il Consiglio Direttivo;
- Il Vicepresidente: sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo;
- Il Segretario/ Amministrativo: collaboratore amministrativo, ad esso/a è rimessa la tenuta dei libri sociali, contabili e la funzionalità dell'Associazione e il collegamento degli organi tra loro;
- Il Tesoriere: è il responsabile della cassa, provvede alla riscossione delle entrate e delle quote, provvede ai pagamenti e riferisce periodicamente la situazione economica al Consiglio Direttivo;
- Direttore Sportivo: propone all'inizio di ogni anno il programma sportivo sociale nonché il Campionato Sociale e sovrintende all'organizzazione amministrativa per la partecipazione dei piloti alle varie gare.



Modello di Prevenzione

(Da riferirsi alle informazioni inserite nel "Profilo dell'Associazione"
e "Organi e caratteristiche dell'Associazione")

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente modello disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.Lgs. 198/2006 sui licenziati, specie se minori d'età, nell'ambito dell'Associazione recepiscono le disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2021 e al D.Lgs. 39/2021, nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e i Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione dettati dall'Osservatorio Permanente del CONI.
2. L'obiettivo che s'intende perseguire è fornire ai licenziati una guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
3. In particolare, il presente modello costituisce l'insieme di Linee Guida e di Principi a cui l'Associazione e tutti i licenziati ACI Sport presso la medesima sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:
 - a) prevenire e controllare ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva o commissiva, mediante omissione e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul *web* e attraverso messaggi, *e-mail*, *social network*, *blog*, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche;
 - b) la promozione dei diritti dei licenziati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati contro ogni forma di abuso, violenza, disparità di genere o qualunque altra forma di discriminazione
 - c) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i licenziati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
 - d) la consapevolezza dei licenziati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - e) l'individuazione e l'attuazione da parte dell'Associazione di adeguate misure, procedure e politiche di *Safeguarding*, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di *Safeguarding*, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di licenziati minori;
 - f) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
 - g) l'informazione dei licenziati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
 - h) la partecipazione dell'Associazione e dei licenziati alle iniziative organizzate dall'ACI Sport nell'ambito delle politiche di *Safeguarding* adottate;
 - i) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di



Articolo 2 - Diritti e doveri

1. Diritto fondamentale dei licenziati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei licenziati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei licenziati.
2. L'Associazione adotta misure per assicurare l'effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori. Adotta, altresì, ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i licenziati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

Articolo 3 - Durata

1. Il presente Modello avrà validità quadriennale.
2. L'Associazione provvederà alla revisione o aggiornamento delle stesse ogni qual volta sia necessario al fine di recepire eventuali modifiche e/o integrazioni dei Principi fondamentali e raccomandazioni dell'osservatorio Permanente del CONI nonché eventuali modifiche e integrazioni previste della normativa e/o emanate dalla Giunta del CONI dei Principi fondamentali.

Articolo 4 - Destinatari

1. Il presente Modello s'applica a tutti i licenziati che svolgono attività sportiva presso l'Associazione, nonché a tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la medesima.

Articolo 5 - Principi fondamentali e fattispecie di abuso violenza e discriminazione

1. Si intendono comportamenti rilevanti ai fini del presente Modello:
 - a) l'abuso psicologico;
 - b) l'abuso fisico;
 - c) la molestia sessuale;
 - d) l'abuso sessuale;
 - e) la negligenza;
 - f) l'incuria;
 - g) l'abuso di matrice religiosa;
 - h) il bullismo e il cyberbullismo;
 - i) i comportamenti discriminatori.
2. A fini del precedente comma, si intendono:



- a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso d’identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del licenziato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
- b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un licenziato a svolgere (al fine di una migliore *performance* sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi conduttori ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di *doping*;
- c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un licenziato a porre in essere condotte sessuali inappropriato e indesiderate, o nell’osservare il licenziato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi licenziato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente Modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del licenziato;
- f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più licenziati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul licenziato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad



intimidire o turbare un licenziato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

- i) per "comportamenti discriminatori", qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive e capacità conduttrici, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Articolo 5 - Misure e procedure di *safeguarding*

1. Oltre al rispetto dei predetti principi, l'Associazione adotta le seguenti misure di prevenzione:

- a) controllo del casellario e dei carichi pendenti di istruttori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con i conduttori;
- b) controllo sulla condotta di tecnici e di tutto lo *staff* anche medico a contatto con i conduttori in gara e durante gli allenamenti con specifico riferimento esemplificativamente alla separazione degli spogliatoi tra tecnici e conduttori, allo svolgimento delle visite mediche e alle sedute singole di allenamento.
- c) previsione di specifiche politiche di prevenzione durante le trasferte in Italia e all'estero in relazione ai rapporti tra tecnici e *staff* anche medico con gli conduttori con riferimento esemplificativamente alla sistemazione in hotel, agli spostamenti della scuderia e in generale ai rapporti tra conduttori e tecnici al di fuori dell'allenamento e delle singole gare;
- d) previsione di politiche di prevenzione specifiche nel caso in cui si tratti di conduttori minori, sia durante le trasferte che durante gli allenamenti e le gare, che prevedano sempre il consenso dei genitori;
- e) divieto per istruttori e *staff* di svolgere allenamenti singoli o al di fuori dei giorni e orari previsti. Laddove l'allenamento singolo fosse necessario per la preparazione del conduttore si dovrà svolgere in presenza di almeno due istruttori e, se si tratta di conduttori minori, alla presenza di almeno uno dei genitori o l'autorizzazione degli stessi;
- f) divieto per istruttori e *staff* sia in allenamento che in trasferta di condividere con i conduttori bagni, spogliatoi, stanze e altri spazi comuni, salvo di accordi con i genitori nel caso di conduttori minorenni;
- g) adozione di un protocollo di comportamento, eventualmente anche come parte del Codice etico da adottare, per i conduttori maggiorenni e minorenni che abbia ad oggetto il rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione e non violenza nell'ambito di allenamenti, condivisione di spazi comuni come gli spogliatoi e in generale rapporti con i conduttori del proprio e degli altri *team*;
- h) adozione di un protocollo di comportamento, eventualmente anche come parte del Codice etico da adottare, per istruttori e *staff* tecnico relativo alle modalità di allenamento che non devono mai sfociare in atti di violenza e discriminazione verso i conduttori.
- i) valutare annualmente le misure di cui al presente Modello adottate dall'Associazione, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le eventuali criticità riscontrate



Articolo 6 - Formazione dei lavoratori, collaboratori e volontari

1. L'Associazione può organizzare programmi di formazione volti a far conoscere ai propri associati e licenziati, di cui ha la gestione o la responsabilità, i principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione adottate anche in conformità a quanto indicato nei Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso violenza e discriminazione emanati dall'Osservatorio Permanente CONI per le politiche di Safeguarding.
2. Tutti i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a partecipare agli incontri formativi organizzati dall'Associazione e ai corsi di aggiornamento annuali eventualmente previsti dal ACI Sport in materia di *safeguarding*, con l'obbligo di giustificare la loro eventuale assenza.
3. Sono oggetto di formazione le seguenti materie: diritti e doveri di atleti e di istruttori; i rapporti con gli atleti, in particolar modo se minorenni; i segnali di riconoscimento di situazioni di abuso o di difficoltà psichica di cui gli atleti potrebbero essere vittima.

Articolo 7 - Accesso e uso dei locali

1. L'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova dei licenziati minori è sempre garantito a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati.
2. Durante le sessioni di allenamento è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete dell'Associazione.
3. I tecnici possono entrare negli spogliatoi dedicati agli atleti solo per motivi strettamente connessi alla pratica sportiva.
4. Durante le sedute di allenamento miste sono garantiti spogliatoi separati per gli atleti di sesso differente.
5. Durante le sessioni di allenamento non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e comunque solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate minori di età o con disabilità motoria o intellettuale/relazionale.
6. Durante le sessioni di allenamento o di prova agli atleti e ai tecnici sono attribuiti spogliatoi distinti e autonomi.
7. In caso di necessità, fermo restando il tempestivo allertamento del servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

Articolo 8 - Trasferte

1. In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione, con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.
2. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni



necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

3. Durante le trasferte in cui partecipano sia atleti di sesso maschile, sia atleti di sesso femminile è garantita la distribuzione delle stanze in base al sesso di appartenenza e gli accompagnatori sono obbligati a vigilare sul rispetto dell'assegnazione delle stanze.

Articolo 9 - Supporto psicologico e psico-terapeutico

1. L'Associazione garantisce la pianificazione e la programmazione di incontri di gruppo con psicologi o psico-terapeuti per gli atleti e per tutti i lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.
2. In alternativa o in aggiunta alle sedute di gruppo, l'Associazione mette a disposizione degli atleti e di tutti i lavoratori di cui al comma precedente i contatti di un professionista per poter ricevere assistenza psicologica o psico-terapeutica, nel rispetto del principio di riservatezza.
3. L'Associazione garantisce l'organizzazione e pianificazione di incontri con professionisti (psicologi e/o psico-terapeuti) in materia di disturbi alimentari negli sportivi, anche sulla base di eventuali specifiche convenzioni stipulate dall'ACI Sport.

Articolo 10 - Obbligo di intervento e segnalazione

1. Gli allenatori, i tecnici, i dipendenti, i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e/o gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi devono attivare senza indugio la procedura di segnalazione di cui all'art. 13 del presente Modello, informandone il Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 12 e il Responsabile federale delle politiche di *safeguarding*.

Articolo 11 - Rapporti tra i soggetti coinvolti nella pratica sportiva

1. L'Associazione favorisce le relazioni e il confronto tra atleti, tecnici, personale di supporto, esercenti la responsabilità genitoriale o chi si occupa della cura dei minori, anche organizzando incontri periodici di confronto allo scopo di instaurare rapporti di collaborazione rispettosi dei diritti e della dignità dei soggetti coinvolti.
2. Durante le sessioni di dialogo e confronto tra i soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nell'attività sportiva è possibile discutere di eventi e/o di dinamiche che potrebbero risultare dannose per la salute fisica e psichica degli atleti allo scopo di individuare soluzioni comuni.
3. Qualunque soggetto indicato nel comma primo del presente articolo può prendere l'iniziativa chiedendo la fissazione di un incontro con coloro che sono coinvolti nell'attività sportiva e individuando l'oggetto della discussione.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

1. A tutti gli atleti (o esercenti la responsabilità genitoriale/tutela legale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell'Associazione all'atto



dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

2. I dati personali raccolti sono gestiti e trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione delle conservazione, integrità e riservatezza.
3. In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.
4. L'Associazione, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.
5. La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall'Associazione contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati.
6. Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.
7. Ogni richiesta dell'interessato volta ad esercitare i diritti di accesso, cancellazione, rettifica, integrazione e le segnalazioni di eventuali violazioni della sicurezza dei dati personali può essere inoltrata all'indirizzo e-mail: *info@scuderiabiondetti.it*.

Articolo 13 - Nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui licenziati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, d.lgs. 36/2021, l'associazione nomina un responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica al ACI Sport al momento della richiesta o rinnovo della licenza.
2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è immediatamente pubblicata sulla *homepage* dell'Associazione e comunque comunicata agli associati e ai soggetti di cui si ha la gestione/rappresentanza sportiva nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di *Safeguarding*.
3. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere regolarmente licenziato ACI Sport;
 - b. essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - c. essere in possesso almeno del diploma di scuola media superiore;
 - d. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;



- e. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, radiazioni, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di FSN, DSA, EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - f. presentare il certificato di cui all'art. 2 D.Lgs. 39/2014
 - g. saper utilizzare gli strumenti informatici di base tra cui la posta elettronica, la navigazione *web* e i *social network*;
 - h. non avere rapporti di parentela fino al terzo grado, o di amicizia, con alcun membro del Consiglio Direttivo o Tecnico dell'Associazione e comunque non ricoprire ruoli direttivi nella medesima.
4. Il Responsabile dura in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e può essere riconfermato. Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente è richiesto per tutta la durata dell'incarico.
5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, l'associazione dovrà provvedere entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile.
6. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dell'organo preposto dall'Associazione. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al *Safeguarding Officer* dell'ACI Sport. L'associazione provvederà alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.
7. Il Responsabile è tenuto a:
- a) vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui licenziati ACI Sport nell'ambito dell'Associazione nonché sulla corretta applicazione e aggiornamento del presente Modello;
 - b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza (c.d. *quick response*), per prevenire e contrastare nell'ambito dell'Associazione ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
 - c) segnalare al *Safeguarding Officer* federale eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
 - d) formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche dell'Associazione;
 - e) valutare annualmente le misure dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nell'ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
 - f) partecipare all'attività formativa organizzata dal ACI Sport.

Articolo 14 - Segnalazione di comportamenti rilevanti

1. La segnalazione può essere effettuata, anche in forma anonima:
 - oralmente, rivolgendosi al Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni, altrimenti detto *Responsabile per la salvaguardia*, presente il giovedì mattina dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso la sede dell'Associazione (preferibilmente previo appuntamento);



- inoltrando una e-mail all'indirizzo di salvaguardia: scuderiabiondetti1988@gmail.com con oggetto: Segnalazione e alla c.a. Responsabile per la salvaguardia;
 - inoltrando una raccomandata all'indirizzo dell'Associazione alla c.a. Responsabile per la salvaguardia.
2. Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere tempestivamente informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.
 3. L'Associazione tutela tutti coloro che abbiano in buona fede presentato una segnalazione, tra cui:
 - i. presentato una denuncia o una segnalazione;
 - ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *safeguarding*.

Articolo 15 - Gestione della segnalazione

1. La procedura di segnalazione si compone delle seguenti fasi:
 - a. segnalazione;
 - b. registrazione della segnalazione in un apposito registro anche telematico conservato dal Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni;
 - c. istruttoria della segnalazione;
 - d. eventuali provvedimenti immediati, provvisori e cautelari da adottare nei confronti del segnalante e del segnalato, laddove la segnalazione appaia ragionevolmente fondata come specificato nel successivo comma 4;
 - e. risoluzione della segnalazione e comunicazione delle risultanze all'Associazione e, laddove ne ricorrano i presupposti, agli Organi di giustizia sportiva.
2. Dopo aver ricevuto la segnalazione, il Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni è chiamato ad accertare la veridicità dei fatti riportati dal segnalante e ad ascoltare tutte le parti coinvolte, redigendo apposito verbale.
3. Laddove ne sussistano i presupposti, il Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni deve anche comunicare la segnalazione al Responsabile Federale delle politiche di *Safeguarding*, nonché agli organi di giustizia sportiva.
4. Nelle ipotesi in cui siano stati segnalati eventi estremamente gravi e sussistano evidenti prove a loro supporto, l'Associazione può adottare misure cautelari di carattere sospensivo secondo il principio di proporzionalità.
5. La procedura di segnalazione è pubblicata sul sito internet dell'Associazione e/o affissa in bacheca per la piena conoscibilità di licenziati, dagli istruttori e di tutti gli altri soggetti che operano a stretto contatto con gli atleti.

Articolo 16 - Sanzioni applicabili

1. Si applica la procedura prevista dai regolamenti ACI per gli illeciti disciplinari nel caso in cui venga accertata la commissione di condotte abusive, discriminatorie e/o violente a danno degli atleti oppure dei lavoratori e dei collaboratori, informando la Procura Federale ove necessario.
2. Nel caso di accertamento di illeciti disciplinari, saranno comminate le sanzioni



previste dai regolamenti sportivi ACI, nonché le misure endo associative previste dallo statuto dell'Associazione secondo il principio di proporzionalità.

3. Sono altresì sanzionabili coloro che hanno effettuato dolosamente una segnalazione consapevoli della sua falsità e con lo scopo di ledere altri.

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali del segnalante

1. L'Associazione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e il contenuto della segnalazione medesima, nel rispetto dei principi descritti nel Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003.
2. I dati personali contenuti nella segnalazione verranno conservati per un periodo massimo di cinque anni decorrente dalla conclusione del procedimento volto ad accertare la veridicità della segnalazione. Dopo tale termine i dati verranno cancellati oppure resi anonimi.

Articolo 18 - Disposizioni finali

1. Il presente modello è aggiornato dall'organo direttivo dell'Associazione con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *safeguarding* ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni del ACI Sport.
2. Eventuali proposte di modifiche al presente Modello dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto dell'Associazione.
3. Per quanto non esplicitamente previsto in questo Modello si rimanda alla normativa endo federale.
4. Il presente Modello, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

(Da riferirsi alle informazioni inserite nel "Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva"- sezioni: "Profilo dell'Associazione" e "Organi e caratteristiche dell'Associazione")

Premessa

Il presente Codice di condotta è rivolto agli atleti, ai licenziati, agli allenatori, ai dirigenti, ai collaboratori che a qualsiasi titolo, livello e qualifica prestano la propria attività presso l'Associazione.

I soggetti sopra indicati hanno l'obbligo di attenersi alle prescrizioni contenute nel Codice di condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione.

Il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione è parte integrante del Modello organizzativo e controllo delle attività sportive di cui costituisce un imprescindibile allegato.



Il Codice di condotta ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding, nonché le eventuali integrazioni delle Linee Guida adottate dall'ACI.

Il presente Codice di condotta è pubblicato sul sito internet dell'Associazione e/o affisso presso la sede della medesima, nonché comunicato al Responsabile delle politiche di *Safeguarding* istituito presso l'ACI in modo tale da garantirne la conoscibilità da parte di tutti i tesserati.

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Codice di condotta è finalizzato:
 - a. al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
 - b. all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
 - c. alla piena consapevolezza di tutti i licenziati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d. alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
 - e. alla valorizzazione delle diversità;
 - f. alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
 - g. alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
 - h. alla effettiva partecipazione di tutti i licenziati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - i. alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
 - j. alla rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - k. alla rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Articolo 2 - Doveri e obblighi dei licenziati

1. I soggetti di cui all'art. 4 devono:
 - a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri licenziati;
 - b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
 - c) garantire la sicurezza e la salute degli altri licenziati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
 - d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri licenziati nei percorsi educativi e formativi;
 - e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;



- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura dei conduttori ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri licenziati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui all'art. 14 del Modello organizzativo situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Articolo 3 - Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

1. I dirigenti sportivi e dei tecnici devono:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei licenziati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei licenziati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i licenziati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra licenziati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il licenziato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il licenziato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il licenziato minore, anche mediante *social network*;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il licenziato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui all'art. 14 del Modello organizzativo;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari dei conduttori loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive del licenziato;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e



- discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei licenziati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
 - q) segnalare senza indugio al Responsabile di cui all'art. 14 del Modello organizzativo situazioni, anche potenziali, che esponcano i licenziati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio

Articolo 4 - Diritti, doveri e obblighi dei conduttori

1. I conduttori partecipanti all'attività sportiva devono:
 - a) rispettare il principio di solidarietà tra conduttori, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
 - b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri conduttori;
 - c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
 - d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri conduttori;
 - e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri conduttori e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
 - f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
 - g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri conduttori e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
 - h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura dei conduttori ovvero ai loro delegati;
 - i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
 - j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui all'art. 14 del Modello organizzativo;
 - k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui all'art. 14 del Modello organizzativo situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Articolo 5 - Tutele e sanzioni disciplinari

1. Ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere segnalata e verificata secondo quanto stabilito dal Modello organizzativo e controllo adottato dall'associazione.
2. Nel caso in cui dovessero essere accertate condotte violative del Codice di condotta si applicherebbero le sanzioni previste dall'art. 17 del Modello organizzativo e



controllo delle attività sportive, compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive.

3. Laddove ne sussistono i presupposti, verrà tempestivamente informato l'Ufficio della Procura Federale.
4. Inoltre, per qualsiasi violazione del presente Codice da parte dei soggetti a cui è rivolto, è fatto salvo il diritto e la facoltà della Procura Federale e della stessa Federazione di rimettersi integralmente, per quanto concerne il profilo sanzionatorio dei soggetti sportivi tesserati, alle decisioni degli Organi di Giustizia sportiva competenti.

Articolo 6 - Selezione dei collaboratori

1. I lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti devono produrre l'intera documentazione richiesta dall'Associazione prima di poter instaurare con la stessa un rapporto di lavoro o di collaborazione. Il rifiuto di produrre le certificazioni richieste impedisce la nascita del rapporto stesso.
2. L'Associazione acquisisce il certificato del casellario giudiziario prima di instaurare un rapporto di lavoro o di collaborazione con coloro che sono coinvolti nell'attività sportiva a qualunque titolo.
3. L'Associazione ha il potere di controllare periodicamente il possesso dei requisiti e delle certificazioni richieste anche durante l'esecuzione del contratto di lavoro o di collaborazione.
4. È causa ostativa alla conclusione oppure alla prosecuzione del rapporto di lavoro aver ricevuto una condanna penale.

Articolo 7 - Formazione

I lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti devono partecipare ai corsi di formazione previsti dall'art. 6 del Modello organizzativo e controllo dell'attività sportiva.

Articolo 8 - Conflitti d'interesse e incompatibilità

1. Allo scopo di evitare conflitti di interesse è vietato il cumulo di più funzioni in capo al medesimo soggetto. Sono sempre incompatibili le seguenti funzioni:
 - a. Responsabile delle politiche di *Safeguarding* (*Safeguarding Officer*), istituito presso l'ACI;
 - b. Allenatori, tecnici e tutti coloro che hanno rapporti continuativi con gli atleti;
 - c. Responsabile contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni.
2. I destinatari del presente Codice etico sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui possano essere coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.
3. Nel caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità, parimenti in ogni altro caso in cui il compimento di un'azione o di un comportamento possa compromettere il rispetto del principio di imparzialità ed indipendenza, è necessario astenersi.
4. Pertanto, i destinatari del presente Codice devono:



- a. rivelare tempestivamente un interesse personale in qualsiasi situazione che possa ragionevolmente essere considerata coinvolta in un conflitto di interesse;
 - b. astenersi dal prendere o influenzare decisioni che comportino un guadagno personale o familiare o una vasta popolarità;
 - c. astenersi dal fornire favori ingiustificati a terze parti o associati o tesserati.
5. Sono fatte salve specifiche discipline di incompatibilità e gestione del conflitto di interessi eventualmente previste per Commissari sportivi, tecnici e ufficiali di gara secondo le appendici al RSN.

Articolo 9 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. L'Associazione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante di violazioni del Codice di Condotta e il contenuto della segnalazione medesima, nel rispetto dei principi descritti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
2. I dati personali contenuti nella segnalazione verranno conservati per un periodo massimo di cinque anni decorrente dalla conclusione del procedimento volto ad accertare la veridicità della segnalazione così come previsto dall'art. 12 del Modello organizzativo e controllo delle attività sportive.

Firenze, 06/03/2026

